



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI NAPOLI

SEZIONE 21

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |            |          |            |
|--------------------------|------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | NAPOLITANO | DIEGO    | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | FEDULLO    | EZIO     | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | AIROMA     | DOMENICO | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |            |          |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

SEZIONE

N° 21

REG.GENERALE

N° 1051/2019

UDIENZA DEL

13/05/2019 ore 09:00

N°

7335/19

PRONUNCIATA IL

13 MAG 2019


DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

18 GIU 2019

Il Segretario

*Domènico*  
DOMENICO AIROMA

OMISSIS



OMISSIS

---

L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio per opporsi all'accoglimento del ricorso, evidenziando che, ai sensi del comma 2 dell'art. 30-ter, ai sensi del quale "nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa", la prova della avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa è necessaria per la neutralità dell'Iva e non è possibile rimborsare l'imposta versata in autoliquidazione dal cedente se manca la prova della restituzione dell'IVA incassata.

Tanto premesso, il ricorso è meritevole di accoglimento, nei limiti e nei termini che seguono.

Deve premettersi che l'Ufficio intimato, mediante la nota impugnata, ha comunicato di subordinare il completamento dell'istruttoria dell'istanza di rimborso presentata dalla società ricorrente al soddisfacimento delle condizioni indicate dalla normativa e dalla giurisprudenza, con particolare riguardo alla prova dell'avvenuta restituzione dell'IVA oggetto dell'istanza al cessionario.

La nota si atteggia quindi come atto di arresto del procedimento di rimborso, come tale produttivo di effetto lesivo per la parte istante, ed in relazione a tale contenuto deve essere scrutinato, nella sua legittimità ed alla stregua delle censure attoree, dal giudice adito.

Ebbene, deve rilevarsi che l'interpretazione dell'Ufficio, intesa ad attribuire alla restituzione dell'IVA al cessionario natura condizionante il rimborso, ai sensi dell'art. 30 ter, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, non può essere condivisa: la disposizione, concernente le ipotesi in cui la non debenza dell'imposta sia stata "accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria" (come nella specie avvenuto), si limita invero a richiamare il suddetto evento ai fini della fissazione, con norma di carattere speciale rispetto al disposto del comma 1, del *dies a quo* della domanda di rimborso: la restituzione dell'IVA al cessionario quindi, lungi dall'atteggiarsi (come ritenuto dall'Ufficio) quale evento condizionante la rimborsabilità dell'IVA, incide semplice-

R.G.R. N. 1051/2019

mente, ed in senso favorevole alla parte, sul regime temporale dell'istanza di rimborso. Conseguentemente, all'accoglimento del ricorso, l'obbligo dell'Ufficio di proseguire nell'iter istruttorio dell'istanza di rimborso, attenendosi al suindicato principio. Sussistono giuste ragioni, in considerazione della originalità dell'oggetto della controversia, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione.  
Spese compensate.

Così deciso in Napoli in data 13 maggio 2019

L'estensore



Il Presidente

